



FNOMCeO

29 APR. 2010

Roma, \_\_\_\_\_

Prot. N°: \_\_\_\_\_

FNOMCEO 29/04/10  
RGP.0004817 2010

Rif. Nota: \_\_\_\_\_

CI. 01.09.01/1

Resp. Proced.: \_\_\_\_\_

Resp. Istrut.: \_\_\_\_\_

- Dr.ssa Cecilia d'Addio

OGGETTO:

➤ Decreto 17 dicembre 2009 – Sistema SISTRI – applicabilità ai medici ed odontoiatri.

## COMUNICAZIONE N. 36

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI  
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DEGLI ISCRITTI ALLE  
COMMISSIONI DEGLI ALBI DEGLI  
ODONTOIATRI

### LORO SEDI

Facendo seguito alla Comunicazione n. 23/2010 e n.33/2010 e ad alcune osservazioni inviate alla Federazione si ritiene opportuno ritornare sull'argomento nuovamente con un'ulteriore riflessione per meglio chiarire la portata degli ultimi interventi normativi

Il D.M. 17/12/2009 che ha istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ( c.d. sistema SISTRI) è stato modificato e integrato dal D.M. 15 febbraio 2010.

Il D.M. 17/12/2009 è entrato in vigore il 14 gennaio 2010, giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U., tuttavia, per l'avvio dell'operatività del sistema sono stati previsti tempi successivi qui di seguito indicati:

1. Dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore del D.M. 17/12/2009 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
2. Dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del D.M.17/12/2009 per le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti
3. Dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del D.M.17/12/2009 per le imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelli di cui all'art.184, comma3, lett. c),d) e g) del D.lgs.152/2006

Come già sottolineato nella Comunicazione n.33 l'art.189, comma 3, del D.Lgs.152/2006 individua tra i soggetti obbligati ad aderire al sistema SISTRI, anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi quando gli stessi siano costituiti in forma di impresa o di ente.

E' necessario chiarire a questo proposito che, come esplicitato nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1999, si debbono considerare enti che erogano prestazioni sanitarie *quei complessi organizzati di persone e di cose aventi autonoma soggettività di diritto* mentre le attività sanitarie erogate da professionisti nell'ambito di una organizzazione di impresa sono *quelle in cui la prestazione intellettuale costituisce un elemento di una più ampia attività organizzata come cliniche, poliambulatori ecc. e pertanto complessi dotati di autonoma soggettività rispetto alle persone che ne fanno parte.*

E' opportuno sottolineare in tale contesto che l'ampia nozione di impresa adottata ai fini della tutela delle norme sulla libera concorrenza secondo la quale si qualifica come impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica comprendendo anche l'attività delle professioni intellettuali deve essere contestualizzata nell'ambito del diritto della concorrenza e pertanto non ha rilievo ai fini di cui trattasi.

Si schematizzano di seguito i principali adempimenti rivenienti dalla recente normativa:

*1. Categorie di soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI (art.1, comma1, lett. a) e b) D.M.17/1272009):*

- produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti

*2. Categorie di soggetti con possibilità di iscrizione facoltativa (art.1, comma 4, D.M.17/12/2009):*

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art.184, comma3, lett. c),d) e g) del D.lgs.152/2006 e pertanto i rifiuti derivanti da attività sanitaria.

*3. Il caso di produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa:*

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa non hanno l'obbligo di iscriversi al SISTRI.

I termini entro cui iscriversi al sistema SISTRI, che a parere della FNOMCeO sono ordinatori e non perentori non essendo state previste sanzioni, sono così individuati (art.3 D.M.17/12/2009 come modificato dall'art.1 del D.M. 15/2/2010):

1. per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti entro il 30/03/2010;
2. per le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a 50 dipendenti entro il 29/04/2010;
3. per le imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività



diverse da quelli di cui all'art.184, comma3, lett. c),d) e g) del D.lgs.152/2006, che possono iscriversi su base facoltativa al SISTRI, a partire dal 29/04/2010.

Le linee guida del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti redatte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comprensive delle modalità per l'iscrizione al SISTRI possono essere scaricate dal sito del Ministero suddetto [www.miniambiente.it](http://www.miniambiente.it).

Per quanto riguarda la modulistica relativa all'iscrizione allegata al Decreto 15/2/2010 la stessa viene inviata con quest'ultima comunicazione.

Si ribadisce che per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri che non esercitano in forma di impresa o di ente compresi quelli che esercitano la loro attività in forma di associazione professionale, che è considerata come semplice attività sanitaria professionale, costoro non devono aderire al sistema SISTRI.

Come già esplicitato nella precedente comunicazione n.33 il nuovo sistema di tracciamento digitale dei rifiuti comporta esclusivamente delle ricadute sugli adempimenti dei professionisti rispetto alla precedente normativa per quanto concerne la fornitura e tenuta dei dati (art.6 del Decreto 17 dicembre 2009 del Ministero dell'Ambiente).

I medici ed odontoiatri dovranno fornire al delegato dell'impresa di trasporto i dati necessari alla compilazione della Scheda Sistri – Area Movimentazione; una copia della scheda firmata dal produttore viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto mentre altra copia rimane presso il produttore che deve conservarla per 5 anni.

Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento trasmetterà al produttore dei rifiuti copia della scheda SISTRI completa della presa in carico del rifiuto pericoloso attestante l'assolvimento delle responsabilità da parte di tutti i soggetti interessati.

Gli stessi adempimenti, eccetto la conservazione della scheda SISTRI per 5 anni, devono essere osservati da coloro che esercitano sempre in forma di impresa o di ente e producano rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle individuate nell'art.189, comma 3, lettere c),d) e g) D.Lgs.152/2006 e non aderiscono su base volontaria al sistema SISTRI.

Nel Decreto 15/2/2010 l'art.8 "Ulteriori tipologie particolari", al comma 2, disciplina le fattispecie dei rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla Legge 833/1978 e D.Lgs.502/1992 al di fuori delle strutture medesime ovvero dei rifiuti pericolosi prodotti presso gli

ambulatori decentrati dalla ASL di riferimento ferme restando le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 254/2003.

In tali casi si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art.6 del Decreto 17/12/2009: nel caso di rifiuti prodotti da attività svolta fuori dalla sede della unità locale il delegato della sede legale dell'unità locale compila il registro cronologico mentre qualora dall'attività derivino rifiuti pericolosi la movimentazione degli stessi dal luogo dell'effettiva produzione alla sede legale effettuata dal manutentore è accompagnata da copia della scheda SISTRI – Area Movimentazione, da scaricarsi dal sistema, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto che ha effettuato la manutenzione.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO  
Dott. Giuseppe Renzo



IL PRESIDENTE  
Dott. Amedeo Bianco

